



DHH S.p.A.

● **PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE** ●

Milano (MI), 30/10/2024

Dominion Hosting Holding S.p.A. – Milano (MI), Via Caldera 21
Codice fiscale e Partita IVA 09150720960

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	DEFINIZIONI.....	1
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	5
4.	COMITATO OPC.....	6
5.	PRESIDI EQUIVALENTI	6
6.	ESAME PRELIMINARE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
7.	PARERE DEL COMITATO OPC.....	7
8.	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	8
9.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
10.	OPERAZIONI SOGGETTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	9
11.	APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO	9
12.	SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO	10
13.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE	11
14.	RELAZIONE PERIODICA	11
15.	INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12
16.	INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	13
17.	ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....	13
18.	REGISTRO OPC	15
19.	DELIBERE SULLA PROCEDURA OPC E MODIFICHE.....	16
20.	DISPOSIZIONI FINALI	16

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

1. INTRODUZIONE

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (“**Procedura OPC**”) disciplina la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Dominion Hosting Holding S.p.A. (“**DHH**”, “**Società**” o “**Emittente**”) - i cui strumenti finanziari sono quotati sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**EGM**” e “**Borsa Italiana**”) - e dalle sue controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.
- 1.2 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM (“**Regolamento Emittenti EGM**”), la presente Procedura OPC è stata redatta in conformità all’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 (“**Regolamento CONSOB OPC**”).
- 1.3 La Procedura OPC stabilisce le regole applicabili a due (2) tipologie di operazioni con parti correlate: **(i)** le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite); e **(ii)** le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite), prevedendo specifiche disposizioni che disciplinano l’istruttoria e l’approvazione di tali operazioni. La Società ha deciso di aderire, da subito e volontariamente, alle modifiche apportate alla delibera n. 21624, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2022, come da comunicazione di Borsa Italiana n. 22008 del 25 giugno 2021; pertanto, si precisa che ogni riferimento al Regolamento CONSOB OPC deve intendersi riferito alla versione di cui alla suddetta delibera che entrerà in vigore a partire dalla suddetta data (ossia il 1° luglio 2022).
- 1.4 La Procedura OPC non si applica a talune tipologie di operazioni con parti correlate, ivi incluse le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e qualora ricorrano uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 17.
- 1.5 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di DHH il 15/02/2022, e successivamente aggiornata in data 30 ottobre 2024.
- 1.6 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si rinvia al Regolamento CONSOB OPC (come applicabile alla Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM).
- 1.7 Eventuali modifiche al Regolamento CONSOB OPC (come applicabile alla Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) - in particolare con riferimento alle disposizioni in materia di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” - si intendono automaticamente recepite nella presente Procedura e le relative disposizioni si intendono conseguentemente modificate.
- 1.8 Fermo restando quanto previsto nella successiva sezione della presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione è il principale responsabile della corretta e coerente applicazione della Procedura OPC.
- 1.9 Resta inteso che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regolamento CONSOB OPC, il Collegio Sindacale deve vigilare sulla conformità della presente Procedura al Regolamento CONSOB OPC e sull’osservanza della Procedura stessa, riferendone all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre sezioni della presente Procedura, i termini che seguono hanno i seguenti significati, restando inteso che i termini singolari si intendono al plurale ove necessario, e i termini plurali al singolare.

Amministratori coinvolti nell'operazione e Direttori generali coinvolti nell'operazione: amministratori, direttori o dirigenti che abbiano un interesse nell'operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Amministratori Non Correlati: amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Comitato OPC o Comitato: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti in carica al momento, fermo restando che, qualora nel Consiglio di Amministrazione sia presente un solo Amministratore Indipendente, il Comitato si riterrà validamente costituito solo in presenza dell'Amministratore Indipendente e con l'applicazione di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5 della presente Procedura OPC.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non considerati Parti Correlate in Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio. Rientrano in questa categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi stabiliti o praticati con soggetti con i quali la Società è obbligata a contrarre a un prezzo fisso.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Disposizioni EGM sulle Parti Correlate: le disposizioni di Euronext Growth Milan sulle Operazioni con Parti Correlate.

Funzionari Incaricati: membri del Consiglio di Amministrazione di DHH con poteri di gestione.

Funzione Competente: si intende la funzione responsabile di ciascuna Operazione con Parti Correlate secondo la normativa interna della Società, ovvero l'organo o il soggetto incaricato qualora non vi siano strutture interne. Con riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Competente è la funzione aziendale preposta all'esame o all'approvazione preventiva di ciascuna Operazione che la società controllata intende compiere.

Interessi Significativi: ai fini della presente Procedura OPC, la significatività dell'interesse di una Parte Correlata in un'Operazione è valutata sulla base della natura e del valore dell'Operazione e di ogni altra considerazione ritenuta utile ai fini della valutazione. Tale valutazione è effettuata dai Funzionari Incaricati, i quali possono richiedere il parere del Comitato o, ove necessario, di esperti indipendenti nominati. Non saranno considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le sue controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere quando, oltre alla mera condivisione di uno o più amministratori o altri dirigenti, tali soggetti beneficiano anche di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari che dipendano in misura significativa dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con la quale l'Operazione viene posta in essere. La valutazione di significatività deve essere effettuata in considerazione del peso della remunerazione che dipende direttamente dai risultati della società controllata o collegata (inclusi eventuali piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del dirigente *senior* con responsabilità strategiche.

MAR: il Regolamento UE 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento sugli Abusi di Mercato) e relativi regolamenti di attuazione.

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate: Operazioni con Parti Correlate compiute da società controllate con Parti Correlate alla Società e soggette al suo preventivo esame o approvazione, in virtù delle disposizioni emanate dalla Società nel corso della sua attività di

direzione e coordinamento, dei processi decisionali interni o dei poteri delegati agli esponenti della Società.

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9] incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: si intendono (i) Operazioni il cui valore annuale (al netto di imposte, tasse o oneri) sia inferiore a € 200.000,00 (duecento mila euro e zero centesimi) per Operazione (se la controparte è una persona giuridica) o a € 100.000,00 (cento mila euro e zero centesimi) (qualora la controparte sia una persona fisica, ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) o (ii) più Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di € 200.000,00 (duecento mila euro e zero centesimi) qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero € 100.000,00 (cento mila euro e zero centesimi) qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: come definite sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate, ossia quelle che superano le soglie di cui all'Allegato 2 (il cui contenuto è riportato nell'Allegato A alla presente Procedura) rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di decisione.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) del Regolamento CONSOB OPC.

Operazioni Ordinarie: tutte le Operazioni effettuate nel corso dell'attività ordinaria della Società o delle sue controllate o nell'ambito delle relative attività finanziarie e che siano concluse a condizioni di mercato o equivalenti.

Parti Correlate: ai fini della presente Procedura, si considera “Parte Correlata”, come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002¹, una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (“**Entità Dichiarante**”).

(a) Una persona o uno stretto familiare² di quella persona sono correlati all’Entità Dichiarante se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’Entità Dichiarante³;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’Entità Dichiarante;
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’Entità Dichiarante o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’Entità Dichiarante se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’Entità Dichiarante fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una *joint venture* dell’altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una *joint venture* di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁴ dell’entità (o di una sua controllante);
- (viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Presidi Equivalenti: le disposizioni di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell’Operazione qualora, in relazione ad una determinata Operazione, il Comitato non possa essere costituito come richiesto.

¹ Ai sensi dell’Appendice par.3 del Regolamento CONSOB OPC si applicano i seguenti principi di interpretazione delle definizioni: “3.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [LAS 24, paragrafo 10].

3.2 L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002”.

² Ai sensi dell’Appendice par. 2 del Regolamento CONSOB OPC “Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;

(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;

(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [LAS 24, paragrafo 9]”.

³ Ai sensi dell’Appendice par. 2 del Regolamento CONSOB OPC “I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello LAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [LAS 24, paragrafo 9]”.

⁴ Ai sensi dell’Appendice par. 2 del Regolamento CONSOB OPC “I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [LAS 24, paragrafo 9]”.

Registro OPC: un registro, che può essere anche in formato elettronico, istituito e aggiornato dai Funzionari Incaricati in cui sono registrate tutte le Operazioni con Parti Correlate, nonché la Parte Correlata, l'oggetto, la data e il valore in euro di ciascuna Operazione.

Regolamento Emittenti: il regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato.

Società Controllate: come definite ai sensi dell'art. 93 del TUF o comunque soggette all'attività di direzione e coordinamento della Società.

Soci Non Correlati: i soci - diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati alla controparte della determinata Operazione, e alla Società - ai quali spetta il diritto di voto.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) come modificato e integrato.

- 2.2 Tutti i termini in lettere maiuscole e non specificamente definiti nella presente Procedura OPC avranno il significato ad essi attribuito dal Regolamento CONSOB OPC.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- 3.1 Ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate, la definizione del termine riportata nell'articolo che precede è applicata tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso e facendo riferimento all'intero *corpus* dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni adottate dalle autorità competenti, per quanto applicabili, e al principio contabile IAS 24 - Informativa di bilancio sulle Operazioni con Parti Correlate.
- 3.2 I Funzionari Incaricati devono tenere - direttamente e tramite una specifica funzione aziendale - un Registro OPC costantemente aggiornato ed informare il Collegio Sindacale in merito a potenziali Parti Correlate in caso di dubbi e/o contestazioni. Al fine di verificare se una parte è una Parte Correlata, il suddetto Registro OPC è a disposizione dei Funzionari Incaricati e delle eventuali funzioni aziendali competenti presso le Società Controllate.
- 3.3 Al fine di agevolare i processi di monitoraggio e controllo della Società, i soggetti che, per conto della Società o delle sue Società Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o all'esecuzione di una determinata operazione, prima di avviare le trattative, verificano se la controparte dell'operazione sia o meno da considerarsi Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro OPC e avvalendosi del supporto della Funzione Competente della Società.
- 3.4 Ai fini dell'aggiornamento del Registro OPC, i Funzionari Incaricati inviano semestralmente il questionario di cui all'"Allegato B" ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, della capogruppo e delle Società Controllate. Questi ultimi compilano, firmano e restituiscono il questionario alla funzione preposta e informano tempestivamente quest'ultima, mediante l'invio di una versione aggiornata del suddetto questionario, di ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno relativamente alle informazioni ivi contenute.
- 3.5 Ciascuna Parte Correlata di cui all'art. 1 (a) (i) e (a) (iii) deve informare preventivamente i Funzionari Incaricati qualora essa o qualsiasi altra Parte Correlata ad essa riconducibile intenda compiere, direttamente o indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o con le sue Società Controllate.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;

- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di Mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

- 3.6 I Funzionari Incaricati possono avvalersi di una specifica funzione aziendale nell'applicazione delle disposizioni della presente Procedura OPC.

4. **COMITATO OPC**

- 4.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione o dei Funzionari Incaricati nei casi previsti dall'articolo 6 della presente Procedura OPC. La richiesta deve indicare: **(i)** i membri del Comitato, in conformità alle regole di composizione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), delle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate; **(ii)** il nominativo del soggetto incaricato di fungere da presidente del Comitato; e **(iii)** il termine entro il quale il Comitato è chiamato a rilasciare il proprio parere ai sensi del successivo articolo 7.
- 4.2 I soggetti individuati quali membri del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente l'esistenza di rapporti con Parti Correlate in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5.
- 4.3 Il Comitato può anche riunirsi tramite video o audio conferenza o tramite una procedura di consultazione scritta, a condizione che ogni membro abbia accesso a informazioni adeguate e possa partecipare attivamente al processo decisionale. Le decisioni devono essere adottate per iscritto dalla maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità, il voto del presidente deve essere contato due volte.

5. **PRESIDI EQUIVALENTI**

- 5.1 Qualora il Comitato non possa essere costituito in forma collegiale, il parere dovrà essere rilasciato dal singolo Amministratore Indipendente Non Correlato, ove presente, che agirà e deciderà congiuntamente a: **(i)** il presidente del Collegio Sindacale, a condizione che tale soggetto non sia Parte Correlata rispetto ad una specifica Operazione; **(ii)** il Sindaco più anziano, a condizione che tale soggetto non sia Parte Correlata rispetto ad una specifica Operazione; ovvero **(iii)** un esperto indipendente scelto dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti riconosciuti come professionisti competenti nella materia trattata e che sia valutato come indipendente e non in conflitto di interessi. Qualora l'Amministratore Indipendente non possa svolgere le suddette attività (anche a causa di una relazione con una Parte Correlata), in alternativa si applicheranno (congiuntamente) due (2) degli altri Presidi Equivalenti.
- 5.2 In caso di applicazione di uno o più Presidi Equivalenti ai sensi del presente articolo 5, le disposizioni citate in merito alla procedura adottata dal Comitato OPC si applicano in quanto applicabili.

6. **ESAME PRELIMINARE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 6.1 Prima di effettuare un'Operazione, la Funzione Competente deve verificare se la controparte è una Parte Correlata.
- 6.2 Quando un'Operazione risulta essere un'Operazione con Parti Correlate, la Funzione Competente deve fornire ai Funzionari Incaricati i dettagli dell'Operazione in modo che questi possano verificare se:
- a) l'Operazione rientri nei casi esenti;
 - b) l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro (come di seguito definita); e
 - c) l'Operazione si qualifichi come un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza.
- 6.3 Se l'Operazione rientra in una delle categorie di cui al precedente articolo 6.2 (a) e (b), i Funzionari Incaricati devono informare la Funzione Competente. La Funzione Competente informerà i Funzionari Incaricati dell'avvenuta effettuazione dell'Operazione non appena questa sarà completata.
- 6.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle categorie di cui al precedente articolo 6.2 (a) e (b), i Funzionari Incaricati devono sottoporre immediatamente l'Operazione all'attenzione del Comitato e fornire al Comitato le informazioni in loro possesso e ogni successivo aggiornamento, indicando, ove necessario, il termine entro il quale il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato valuterà quindi l'Operazione ai sensi della presente Procedura OPC.
- 6.5 In caso di dubbio sul fatto che l'Operazione rientri in una delle categorie di cui al precedente articolo 6.2 (a) e (b), i Funzionari Incaricati devono chiedere al Comitato di effettuare la valutazione, fornendogli tutte le informazioni in loro possesso.
- 6.6 Al fine di consentire al Comitato di esprimere un parere motivato: **(i)** i Funzionari Incaricati, assistiti dalla Funzione Competente, devono fornire al Comitato informazioni complete e adeguate, con congruo anticipo, in merito alla specifica Operazione con Parte Correlata. Tali informazioni devono comprendere, quanto meno, la Parte Correlata, la natura della correlazione, l'obiettivo dell'Operazione, il corrispettivo pattuito e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica concordata, le motivazioni sottostanti l'Operazione e i possibili rischi per la Società e le sue Società Controllate; **(ii)** qualora i termini dell'Operazione risultino riflettere le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, i Funzionari Incaricati, assistiti dalla Funzione Competente, devono fornire oggettivi elementi di riscontro.
- 6.7 Il Comitato OPC riceve, con cadenza annuale, dalla Funzione Competente informazioni sull'applicazione dei casi di esenzione individuati dall'articolo 17, esclusivamente con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, mediante invio di una relazione estratta dal Registro OPC, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17 sull'applicazione delle condizioni di esenzione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza definite come Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

7. **PARERE DEL COMITATO OPC**

- 7.1 Il Comitato OPC, ricevute le informazioni dai Funzionari Incaricati, deve, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione e comunque non oltre il termine indicato dai Funzionari Incaricati di cui al precedente articolo 6.4, fornire all'organo competente a deliberare sull'approvazione dell'Operazione un'adeguata relazione sull'esame preliminare dell'Operazione e rilasciare un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 7.2 Qualora il Comitato OPC lo ritenga necessario e vantaggioso, può avvalersi - a spese della Società - dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti a sua scelta. Il Comitato OPC verifica preliminarmente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni di cui al paragrafo 2.4 dell'Allegato 3 delle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate⁵. Gli esperti devono essere scelti tra soggetti riconosciuti come professionisti competenti nelle materie in questione e risultare indipendenti e privi di conflitti di interesse. In tal caso, il costo complessivo dei servizi degli esperti indipendenti non può superare il 2% (due per cento) del valore dell'Operazione.
- 7.3 La relazione del Comitato deve esplicitare l'iter logico della propria posizione e, quanto meno, la natura della correlazione, la portata, i principali termini e condizioni, anche di natura economica, e le modalità di realizzazione dell'Operazione e gli eventuali rischi per la Società e le sue Società Controllate. Il Comitato dovrà altresì trasmettere all'organo che deciderà in merito all'approvazione dell'Operazione le versioni integrali di ogni altro parere reso in merito all'Operazione, ivi inclusi i pareri resi dagli esperti indipendenti.
- 7.4 Il parere del Comitato OPC è allegato al verbale della riunione del Comitato.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'articolo 10 del Regolamento CONSOB OPC, la Società ha scelto di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, il presente articolo 8 si applica sia alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.2 L'organo che ha approvato l'Operazione con Parte Correlata deve assumere la propria decisione dopo aver ricevuto il parere motivato non vincolante del Comitato di cui all'articolo 7 della presente Procedura OPC.
- 8.3 Una volta assunta la sua decisione, l'organo competente deve informare tempestivamente i Funzionari Incaricati e la Funzione Competente.

9. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.1 Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano essere da questa autorizzate, sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di governance della Società, previo parere motivato e non vincolante del Comitato OPC.
- 9.2 Qualora l'Operazione rientri nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, la Funzione Competente deve fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione completa sull'Operazione in tempo utile, non oltre cinque (5) giorni lavorativi prima della data della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione, affinché il Consiglio possa valutare in modo approfondito l'Operazione. La relazione deve descrivere:
- a) le caratteristiche generali dell'Operazione (inclusi l'oggetto, le motivazioni, il corrispettivo, la tempistica e la natura della correlazione e della Parte Correlata);

⁵ 2.4. Allegato 3 Disposizioni EGM sulle Parti Correlate “le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti”.

- b) le modalità di determinazione del corrispettivo e/o i principali termini e condizioni che potrebbero comportare obblighi per la Società;
- c) gli interessi che i membri degli organi sociali (per conto proprio o di terzi) hanno nell'Operazione;
- 9.3 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva l'Operazione con Parte Correlata deve specificare le ragioni dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.4 Se le condizioni dell'Operazione sono stabilite sulla base di standard di mercato, la documentazione deve contenere prove oggettive di questo.
- 9.5 Il Consiglio di Amministrazione può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza di propria competenza anche a prescindere dal parere negativo del Comitato o, comunque, senza tener conto delle osservazioni del Comitato, purché l'Operazione sia subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea della Società in sede ordinaria. L'Assemblea deve approvare l'Operazione con la maggioranza di statuto e l'Operazione è bloccata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati voti contro l'Operazione. L'Operazione può essere bloccata solo se i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentano almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 9.6 La procedura di cui al presente articolo 9 si applica anche all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di progetti di delibere di approvazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea qualora le Operazioni rientrino nella competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 9.7 Se l'Operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dal voto sulla stessa.
- 9.8 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è competente per: (i) le delibere relative alle Operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché per (ii) le decisioni relative alle cosiddette "Operazioni di Maggiore Rilevanza" con Parti Correlate.
10. **OPERAZIONI SOGGETTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- 10.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate rientri nelle competenze dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, le disposizioni relative alla procedura di esame preliminare, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui alla presente Procedura OPC si applicano alla fase delle trattative, alla fase di esame preliminare e alla fase di approvazione del progetto di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- 10.2 I verbali delle assemblee che approvano un'Operazione con Parti Correlate devono specificare un adeguato interesse della Società all'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.3 Le Operazioni con Parti Correlate più significative che rientrano nella competenza dell'Assemblea o che devono essere da questa autorizzate o sottoposte alla sua approvazione devono essere approvate con la maggioranza prevista in statuto e l'Operazione è bloccata se la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti vota contro l'Operazione. L'Operazione può essere bloccata solo se i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentano almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
11. **APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO**
- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che approvino il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di Operazioni simili

con determinate categorie di Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (“**Delibere-quadro**”).

- 11.2 Le Delibere-quadro devono essere adottate nel rispetto della procedura di approvazione delle singole Operazioni con Parti Correlate sulla base dell'importo massimo complessivo stabilito e devono riguardare Operazioni opportunamente definite e contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) la durata della Delibera-quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - b) l'ammontare massimo in euro della serie di Operazioni ai sensi della Delibera-quadro;
 - c) il numero massimo di Operazioni da effettuare nel periodo e la motivazione sottostante le condizioni stabilite;
 - d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa sull'attuazione della Delibera-quadro con cadenza almeno trimestrale.
- 11.3 Qualora si preveda che il valore massimo delle Operazioni superi la soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate (cfr. Allegato A alla presente Procedura OPC), la Società, previa approvazione della Delibera-quadro, dovrà pubblicare un documento informativo ai sensi del successivo articolo 15.
- 11.4 Le disposizioni di cui sopra relative alla procedura di esame, valutazione e approvazione preliminare non si applicano alle singole Operazioni compiute nell'ambito di una Delibera-quadro.
- 11.5 I Funzionari Incaricati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi in merito alle Delibere-quadro attuate nel trimestre di riferimento.
- 11.6 I Funzionari Incaricati devono informare il Consiglio di Amministrazione delle Operazioni effettuate in attuazione delle Delibere-quadro e indicare per ciascuna Operazione quanto segue:
- a) la controparte con cui è stata effettuata l'Operazione;
 - b) le caratteristiche principali, i termini e le condizioni dell'Operazione;
 - c) le motivazioni e l'interesse per l'Operazione e i suoi effetti dal punto di vista della posizione finanziaria, dei risultati operativi e della performance finanziaria;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la rispondenza dell'Operazione agli standard di mercato.

12. **SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO**

- 12.1 Le disposizioni di cui sopra relative alla procedura di esame preliminare, valutazione e approvazione non si applicano alle Operazioni con o tra Società Controllate o collegate, a condizione che altre Parti Correlate alla Società non abbiano Interessi Significativi nelle Società Controllate o collegate che sono le controparti dell'Operazione.
- 12.2 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale direzione e coordinamento, il parere di cui all'articolo 7 deve indicare le ragioni e la convenienza dell'Operazione, anche alla luce dell'effetto complessivo dell'attività di direzione e coordinamento e delle Operazioni volte a eliminare i danni derivanti da una singola Operazione con Parti Correlate.

13. **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EFFETTUATE TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE**

- 13.1 La presente Procedura OPC si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, fiduciarie e interposte persone.
- 13.2 Prima di effettuare un'Operazione, la Società Controllata deve verificare internamente se la controparte sia da considerarsi Parte Correlata.
- 13.3 Qualora non ricorrano casi di esclusione, la Società Controllata deve informare tempestivamente i Funzionari Incaricati e inviare loro le informazioni e la documentazione necessarie per assicurare l'attuazione della presente Procedura OPC. Sulla base delle informazioni ricevute, i Funzionari Incaricati devono valutare se avviare la procedura ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9 e 10.
- 13.4 Una volta che l'Operazione è stata approvata o realizzata, la Società Controllata deve fornire tempestivamente ai Funzionari Incaricati le informazioni necessarie alla Società per adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura OPC e redigere una relazione da presentare alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

14. **INFORMATIVA PERIODICA**

- 14.1 I Funzionari Incaricati devono presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione completa sulle Operazioni con Parti Correlate con cadenza almeno trimestrale.
- 14.2 I dettagli relativi a ciascuna Operazione con Parti Correlate devono includere almeno le seguenti informazioni:
- a) la controparte con cui è stata effettuata l'Operazione;
 - b) le caratteristiche principali, i termini e le condizioni di ciascuna Operazione;
 - c) le motivazioni alla base di ciascuna Operazione e gli interessi correlati, nonché gli effetti patrimoniali, economici e finanziari.
- 14.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società deve fornire le seguenti informazioni nella relazione intermedia e annuale degli amministratori:
- a) le Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate nel relativo periodo di riferimento;
 - b) le informazioni concernenti le altre Operazioni con Parti Correlate, come definite nel secondo comma dell'articolo 2427 del codice civile, che siano state compiute nel periodo di riferimento e che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sul risultato economico complessivo della Società;
 - c) le informazioni concernenti eventuali modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate discusse nella precedente relazione annuale e che abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria o sul risultato complessivo della Società nel periodo di riferimento.
- 14.4 Queste informazioni possono anche essere incluse nella documentazione finanziaria periodica facendo riferimento a qualsiasi Documento Informativo (come definito di seguito) pubblicato in occasione dell'approvazione di un'Operazione Rilevante, insieme a qualsiasi aggiornamento pertinente.
- 14.5 Qualora per qualsiasi ragione non venga diffuso un comunicato al mercato relativo alle Operazioni con Parti Correlate compiute e/o approvate nonostante il parere negativo del Comitato, entro quindici (15) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio finanziario, deve essere messo a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale, un documento che indichi la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre nonostante il parere negativo del Comitato, nonché le ragioni per le quali il parere non è stato accolto. Il parere del Comitato deve essere anch'esso messo a disposizione del pubblico entro il termine di cui sopra come allegato al Documento Informativo o sul sito web della Società.

15. **INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 15.1 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da compiersi da parte di Società Controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società deve redigere un documento informativo, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM, redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 alle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate (il cui contenuto è riportato nell'Allegato C alla presente Procedura OPC) ("**Documento Informativo**").
- 15.2 Il Documento Informativo deve essere redatto anche nel caso in cui, nel corso di un esercizio, la Società e una Parte Correlata o parti correlate alla Parte Correlata o alla Società compiano simili Operazioni o Operazioni che siano realizzate nell'ambito di un disegno complessivo e che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino cumulativamente la soglia di rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'Allegato 2 alle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate e al Regolamento CONSOB OPC. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione le Operazioni compiute da Società Controllate italiane ed estere, ad eccezione di quelle escluse ai sensi della presente Procedura OPC. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento Consob OPC determini un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative di calcolo del valore cumulato delle Operazioni.
- 15.3 La Società deve mettere a disposizione del pubblico il Documento Informativo presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti EGM, entro sette (7) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente decida di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui l'accordo, preliminare o meno, viene redatto in conformità alla normativa applicabile.
- 15.4 Entro il suddetto termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società deve pubblicare, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri del Comitato OPC e/o degli esperti indipendenti eventualmente nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui il Consiglio di Amministrazione si sia avvalso. Con riferimento ai suddetti pareri di esperti indipendenti, la Società pubblica esclusivamente gli elementi indicati nell'Allegato 2, motivando tale decisione.
- 15.5 Se l'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza rientra nella competenza dell'Assemblea ordinaria della Società, il Documento Informativo deve essere reso disponibile entro sette (7) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Se devono essere apportati aggiornamenti significativi al Documento Informativo, la Società deve mettere a disposizione del pubblico una nuova versione del Documento Informativo presso la propria sede legale con un anticipo sufficiente a consentire agli azionisti di valutare accuratamente l'Operazione Significativa.
- 15.6 Qualora una combinazione di Operazioni con Parti Correlate superi la soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro quindici (15) giorni dall'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate o dalla conclusione dell'accordo che determina il superamento della soglia. Il Documento Informativo deve contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni simili, su tutte le Operazioni del piano complessivo. Qualora le Operazioni che superano la soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro quindici (15) giorni da quando la Società è venuta a

conoscenza dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione dell'accordo che determina il superamento della soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

16. **INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

16.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, anche se conclusa da una Società Controllata, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione *price-sensitive* previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare dall'articolo 17 MAR, e debba quindi essere comunicata al pubblico ai sensi della "Procedura per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate e per l'istituzione e la tenuta del Registro Insider" della Società, il documento deve indicare anche:

- a) la descrizione dell'Operazione e se la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e contenere una descrizione della tipologia di rapporto;
- b) il nome della Parte Correlata;
- c) l'eventuale superamento della soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e il termine per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 14 della presente Procedura OPC;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa delle esclusioni di cui all'articolo 17 della presente Procedura OPC;
- e) se l'Operazione è stata approvata nonostante il parere negativo del Comitato OPC.

17. **ESCLUSIONI ED ESENZIONI**

17.1 Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 1-bis, 2 e 4 del Regolamento CONSOB OPC⁶, la presente Procedura OPC non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove quest'ultimo sia istituito), nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nell'ambito degli importi complessivamente stabiliti dall'Assemblea ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi dei membri del Collegio Sindacale ovvero alle deliberazioni assembleari in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di gestione, se nominati, ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile;
- c) le operazioni deliberate dalle società e destinate alla generalità dei Soci, a parità di condizioni, ivi compresi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche a servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale

⁶ Articolo 13, comma 1, stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. [...]".

Il comma 1-bis stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico".

Il comma 2 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)".

Il comma 4 afferma che: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo".

sociale mediante rimborso ai Soci, come previsto dall'art. 2445 codice civile, e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 TUF;

d) le Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'articolo 2.1 della presente Procedura OPC.

17.2 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della presente Procedura OPC, ove applicabile, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura OPC:

a) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e del relativo regolamento di attuazione⁷;

b) le deliberazioni diverse da quelle indicate al precedente articolo 17.1, lettera a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;

ii. la politica di remunerazione sia stata elaborata con il coinvolgimento di un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti;

iii. la remunerazione assegnata era in linea con la politica e quantificata sulla base di criteri che non comportano valutazioni discrezionali;

c) le Operazioni Ordinarie a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in quanto a tali Operazioni non si applicano gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'articolo 14 della presente Procedura OPC, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di circolazione delle Informazioni Privilegiate, e in particolare il MAR, in tal caso la Società deve:

i. informare la Consob, nonché gli amministratori e gli Amministratori Indipendenti fornendo un parere sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento CONSOB OPC, sulla controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le ragioni per cui si ritiene che l'operazione sia di natura Ordinaria e sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo elementi oggettivi. L'organo competente a deliberare e/o ad eseguire l'OPC deve comunque fornire, almeno 3 (tre) giorni prima dell'approvazione dell'OPC, informazioni complete e adeguate sull'OPC, ivi inclusa la documentazione contenente l'evidenza delle condizioni di mercato o standard;

ii. indicare, nella relazione intermedia e annuale sulla gestione, quali delle Operazioni soggette agli obblighi informativi sono state concluse in virtù delle esenzioni di cui al presente punto;

iii. indicare, nella relazione degli amministratori, se la Società si qualifica come società ad azionariato diffuso, la controparte, la portata e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate nell'anno in virtù dell'esenzione di cui al presente punto;

d) le Operazioni da effettuarsi in conformità alle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza o sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per eseguire le istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;

e) le Operazioni con o tra Società Controllate, separatamente o congiuntamente, e Operazioni con società collegate, qualora altre Parti Correlate non abbiano Interessi Significativi nelle Società

⁷ I piani di remunerazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive sono soggette ai requisiti di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni vigenti al momento.

Controllate o collegate che sono controparti dell'Operazione. Gli interessi sono qualificati come Significativi da parte dei Funzionari Incaricati - fermo restando che non sono considerati Interessi Significativi gli interessi derivanti dal mero fatto di essere uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche comuni alla Società e alle Società Controllate o collegate, e fermo restando che, in ogni caso, si considerano Interessi Significativi le altre Parti Correlate alla Società - (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o su una remunerazione variabile che dipenda dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o collegata con cui viene effettuata l'Operazione e (ii) qualora il soggetto che controlla direttamente o indirettamente la Società detenga una partecipazione nella Società Controllata o collegata con la quale è posta in essere l'Operazione, di entità superiore alla partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;

f) le altre Operazioni indicate nell'articolo 7 delle Disposizioni EGM sulle Parti Correlate, in quanto compatibili con le disposizioni applicabili alla Società (ivi incluse le Operazioni effettuate sulla base di istruzioni dell'Autorità di Vigilanza).

- 17.3 Le esenzioni di cui sopra devono essere comunicate al pubblico ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB OPC, in quanto applicabili ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB OPC e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM.
- 17.4 Le cause di disapplicazione di cui alla presente sezione si applicano anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'articolo 13 della presente Procedura OPC.
- 17.5 In caso di urgenza, e qualora l'approvazione di un'Operazione non rientri nelle competenze dell'Assemblea o non richieda la sua approvazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, ove applicabile, l'Operazione può essere approvata in deroga alle disposizioni della presente Procedura OPC a condizione che:
- a) l'Operazione sia di competenza di un Funzionario Incaricato o del Comitato Esecutivo, (ove istituito), e il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato senza indugio e, comunque, prima del compimento dell'Operazione, sulle ragioni dell'urgenza dell'Operazione stessa;
 - b) l'Operazione sia successivamente, ferma restando la sua efficacia, oggetto di una deliberazione non vincolante della successiva Assemblea ordinaria;
 - c) l'organo di convocazione dell'Assemblea rediga una relazione contenente un'adeguata motivazione dell'urgenza dell'Operazione. L'organo di controllo deve quindi riferire all'Assemblea in merito alle proprie valutazioni circa la sussistenza o meno della situazione di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto c) devono essere messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società almeno ventuno (21) giorni prima della data prevista per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono far parte del Documento Informativo;
 - e) entro il giorno immediatamente successivo all'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle votazioni, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

18. **REGISTRO OPC**

- 18.1 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.1 della presente Procedura OPC, i Funzionari Incaricati devono istituire e aggiornare il Registro OPC, che può essere anche in formato elettronico,

nel quale sono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate nonché la Parte Correlata, l'oggetto, la data e il valore in euro di ciascuna Operazione.

19. **DELIBERE SULLA PROCEDURA OPC E MODIFICHE**

- 19.1 Le delibere sulle procedure e le eventuali modifiche devono essere adottate per iscritto previo parere favorevole del Comitato OPC.
- 19.2 Il Comitato OPC si riunisce con congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare la Procedura OPC o le sue modifiche e trasmette il suo parere al Consiglio di Amministrazione.

20. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente (almeno ogni tre anni) l'opportunità di rivedere la Procedura OPC in considerazione, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari e in caso di modifica significativa degli assetti proprietari della Società, ovvero quando se ne ravvisi la carenza di applicazione o efficacia. I Funzionari Incaricati trasmettono la Procedura OPC, unitamente alla copia del Registro OPC, agli amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alle principali direzioni delle funzioni aziendali della Società - al fine di assicurare il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta normativa - nonché alle funzioni che devono vigilare sull'osservanza della Procedura OPC. La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o responsabilità, vi si conformino.

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "Operazioni di Maggiore Rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.
- 1.1 Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5:

a. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2 Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.3 Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
- 1.4 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO B

MODULO DI REGISTRAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

[questo modulo deve essere compilato in base alle norme applicabili; ulteriori moduli e dichiarazioni potrebbero essere richiesti alle parti correlate]

A:

Dominion Hosting Holding S.p.A.
Milano (MI), Via Caldera 21
Codice fiscale e Partita Iva n. 09150720960
via email a: info@dbh.international

Questionario Parti Correlate

Io, (cognome, nome) _____, nato a
_____ il _____, cittadino/a
_____, codice fiscale _____,
residente in (indirizzo, codice postale, città, paese) _____

quale:

- A) membro del consiglio di amministrazione di Dominion Hosting Holding S.p.A.
- B) membro dell'organismo di vigilanza di Dominion Hosting Holding S.p.A.
- C) dirigente con responsabilità strategiche di Dominion Hosting Holding S.p.A.
- D) parte esercitante il controllo su Dominion Hosting Holding S.p.A.
- E) rappresentante/amministratore con responsabilità strategiche all'interno delle seguenti società che controllano DHH S.p.A.: nome: _____,
Partita Iva n. _____, sede legale (indirizzo, codice postale, città, provincia, paese) _____
- F) altro (si prega di precisare il tipo di correlazione): _____

con la presente - ai sensi del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i., e consapevole della definizione di "parte correlata" di cui al Regolamento CONSOB OPC e avendo preso visione della "Procedura per la Gestione delle Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Dominion Hosting Holding S.p.A., dando atto di aver ricevuto e letto copia della procedura e di averne compreso le definizioni e disposizioni –

dichiaro

☐ **di non esercitare** il controllo o il controllo congiunto, di non avere un'influenza significativa o di non detenere una quota significativa - e in ogni caso inferiore al 20% - dei diritti di voto di qualsiasi società o entità

o

☐ **di esercitare** il controllo o il controllo congiunto, di avere un'influenza significativa o di detenere una quota significativa - e comunque non inferiore al 20% - dei diritti di voto della/e seguente/i società o entità:

Società/Entità	Sede legale	Partita IVA n.	Natura della correlazione

[solo per chi spunta la lettera E di cui sopra]

☐ che **la controllante di DHH non ha dirigenti** con responsabilità strategiche;

o

☐ che i **seguenti dirigenti hanno responsabilità strategiche** all'interno della società controllante DHH S.p.A:

Ref.	Ruolo	Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1.				
2.				
3.				

[O per le parti sub D ed E]

☐ che l'entità che controlla DHH **non esercita controllo su altre entità**; o

☐ che l'entità che controlla DHH **esercita controllo anche sulle seguenti entità**:

Società/Entità	Sede legale	Partita IVA n.	Natura della correlazione

☐ che l'entità che controlla DHH **non esercita controllo congiunto con altre entità**; o

☐ che l'entità che controlla DHH **esercita controllo congiunto con le seguenti entità**:

Società/Entità	Sede legale	Partita IVA n.	Natura della correlazione

☐ che l'entità, o qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, **presta servizi di direzione con responsabilità strategiche** a DHH o alla controllante di DHH.

[per le parti sub A, B, C, D ed E e per i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che controlla Dominion Hosting Holding S.p.A]

Dichiaro inoltre

☐ di **non avere** familiari stretti come da legislazione vigente,

o

☐ che i miei **familiari stretti**, secondo la legislazione vigente, sono i seguenti:

Ref.	Ruolo	Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1.				
2.				
3.				

e che essi:

☐ **non esercitano** il controllo o il controllo congiunto, non hanno un'influenza significativa o non detengono una quota significativa - e in ogni caso inferiore al 20% - dei diritti di voto di qualsiasi società o entità

o

☐ **esercitano** il controllo o il controllo congiunto, hanno un'influenza significativa o detengono una quota significativa - e comunque non inferiore al 20% - dei diritti di voto della/e seguente/i società o entità:

Nome della società/entità	Sede legale	Partita Iva n.	Natura della correlazione:	Familiare stretto

Io sottoscritto **(i)** mi impegno a comunicare tempestivamente a DHH S.p.A tutte le future modifiche ed integrazioni delle informazioni qui fornite; **(ii)** dichiaro che mi adopererò con la massima diligenza, per quanto di mia competenza in relazione alla posizione che ricopro all'interno del gruppo, per il rispetto della Procedura OPC; e **(iii)** mi impegno, ove necessario, a far sì che le parti a me correlate e rilevanti ai sensi della Procedura OPC rendano le opportune dichiarazioni.

Sono consapevole che lo scopo del presente modulo, che è riservato, è quello di fornire le informazioni necessarie al rispetto della normativa sulle operazioni con parti correlate. Firmando questo modulo, confermo inoltre di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D) e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Luogo, data

Firma

ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. AVVERTENZE

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

- 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5 Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6 Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.
- 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

ALLEGATO D

Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa ha lo scopo di descrivere il trattamento dei Suoi dati personali forniti in relazione e per le finalità della Procedura OPC di Dominion Hosting Holding S.p.A. (rispettivamente, “**Procedura OPC**” e “**DHH**”), di cui la presente informativa è parte integrante.

Il titolare del trattamento è DHH, con sede legale in Via Caldera 21, Milano (MI).

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Valentina Apruzzi con indirizzo e-mail: dpo@dhb.international.

Tipologia dei dati personali trattati

I dati personali trattati da DHH sono quelli che Lei fornisce, in qualità di Parte Correlata, nella compilazione dell'Allegato B alla Procedura OPC.

Finalità, modalità e durata del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini della Procedura OPC imposti dalla legge. DHH garantisce la riservatezza dei dati, assicurando che adotterà le necessarie misure di protezione e sicurezza per prevenire il rischio di distruzione, perdita, modifica o divulgazione accidentale o illecita o di accesso e/o utilizzo non autorizzato dei dati. DHH garantisce inoltre che rispetterà i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione, minimizzazione, aggiornamento, correzione e integrità previsti dalla normativa vigente.

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare, l'Azienda conserverà i Suoi dati fino al termine del contratto sociale e successivamente per un periodo non superiore a dieci anni (periodo oltre il quale i diritti derivanti dal contratto si estingueranno) nonché per il periodo previsto dalla legge per finalità amministrative, per la gestione di eventuali reclami/contenziosi in sede civile, amministrativa e/o penale.

Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per adempiere agli obblighi legali connessi alla Procedura OPC, come specificato nella stessa, ai sensi dell'art. 6.1 lett c) GDPR.

Divulgazione a terzi e trasferimento all'estero

I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi indicati nella Procedura OPC esclusivamente per le finalità ivi indicate. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati all'Advisor EGM di DHH, a Borsa Italiana S.p.A. e alle competenti autorità di vigilanza del mercato.

Inoltre, poiché alcuni dei dati personali forniti devono essere resi pubblici in base a leggi e regolamenti italiani ed europei, DHH renderà pubblici i dati secondo le relative leggi e regolamenti.

I Suoi dati personali non saranno trasferiti all'estero, ma potranno essere disponibili sul nostro sito web gestito da DHH Svizzera in un data center situato in Italia. Il trattamento viene effettuato ai sensi della Decisione di Adeguatezza della Commissione UE del 26 luglio 2020 in base all'art. 45 GDPR.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti relativi ai dati personali forniti: il diritto di accesso ai dati e alle informazioni relative ai dati; il diritto di richiedere la correzione/rettifica dei dati se incompleti o inesatti; il diritto di ritirare il consenso (ove possibile); il diritto alla portabilità dei dati in un formato strutturato (ove possibile); il diritto alla cancellazione dei dati (ove possibile); e il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza.

Rifiuto di fornire i dati

Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di attuare la Procedura OPC, con tutte le relative conseguenze ai sensi delle leggi vigenti, comprese le sanzioni.

Informazioni di contatto

Se desidera ricevere ulteriori informazioni sulla raccolta, l'uso, la divulgazione, il trasferimento o il trattamento dei Suoi dati personali o per esercitare uno dei diritti sopra elencati, può rivolgere eventuali domande, richieste o osservazioni a Giandomenico Sica, presidente esecutivo e responsabile della protezione dei dati di DHH, all'indirizzo info@dbh.international.

Per ulteriori informazioni sui Suoi diritti o per presentare un reclamo, può contattare l'autorità di controllo - il Garante italiano per la protezione dei dati personali - in Via Monte Citorio 121, 00186, Roma, www.garanteprivacy.it, garante@gpdp.it.